

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 401-A

## RELAZIONE DELLA 13ª COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(RELATORE BRAMBILLA)

Comunicata alla Presidenza il 4 maggio 1995

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Norme per la biodegradabilità delle sostanze tensioattive

d'iniziativa dei senatori BRAMBILLA, TERZI, MATTEJA e FANTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1994

---

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
- della 2 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
Disegno di legge e testo proposto dalla Commissione .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - I tensioattivi sono sostanze chimiche che hanno la funzione di abbassare la tensione superficiale dell'acqua e sono determinanti nella valutazione della biodegradabilità.

Il problema risulta, dopo ventidue anni, ancora insoluto o risolto solo parzialmente. Infatti, la legge n. 125 del 1971, trattava la biodegradabilità dei detergenti sintetici basata sul tipo di tensioattivi in essi contenuti.

Si è ritenuto pertanto di trattare la biodegradabilità sui tensioattivi in quanto essi vengono impiegati non solo per la produzione di detergenti sintetici ma in altri numerosi settori e applicazioni.

Si elencano di seguito alcune normative nazionali e direttive CEE in merito:

- 1) legge n. 125 del 3 marzo 1971;
- 2) direttiva CEE n. 404 del 22 novembre 1973 che stabiliva la biodegradabilità non inferiore al 90 per cento per tensioattivi anionici, non ionici, cationici e anfotici;
- 3) direttiva CEE n. 405 del 22 novembre 1973 che stabilisce il metodo di analisi sulla biodegradabilità dei tensioattivi anionici portandone il limite all'80 per cento, in contrasto alla direttiva precedente che prevedeva che la biodegradabilità non doveva essere inferiore al 90 per cento;
- 4) regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974 n. 238, abrogato e sostituito dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n. 250, con il quale venivano stabiliti i prelievi dei campioni e l'utilizzo degli stessi senza però ancora accennare ai metodi di analisi;
- 5) decreto ministeriale 19 luglio 1974 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 settembre 1974) abrogato dal decreto

ministeriale 25 giugno 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 18 luglio 1992) che stabilisce i metodi di analisi solo però per i tensioattivi anionici;

6) decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1976 n. 974 di esecuzione dell'accordo europeo sulla biodegradabilità dei detergenti destinati alla pulizia e al lavaggio;

7) direttiva CEE 82/242 del 31 marzo 1982 che modifica la precedente direttiva 73/404 in merito al metodo di analisi sulla biodegradabilità dei tensioattivi non ionici, e che in particolare prevede:

- nell'articolo 5 un articolo 2-bis inserito nella direttiva 73/404, che introduceva una deroga alle norme relative alla biodegradabilità fino al 31 marzo 1986 sull'uso dei condensati ossido di etilene e propilene su alcoli, alchilfenoli, polioli, acidi grassi, ammine e amidi anche se non conformi ai requisiti minimi di biodegradabilità;

- la non applicabilità delle regole di biodegradabilità sugli esteri di alchile e alchilarilpoliglicoli, bloccati terminalmente impiegati per lavaggio nell'industria alimentare di bibite e di trattamento superficiale dei metalli;

8) legge 26 aprile 1983 n. 136 che stabilisce limiti di biodegradabilità per i tensioattivi anionici, non ionici, cationici e anfotici contenuti nei detergenti sintetici, limitandone l'impiego, la fabbricazione e stabilendo eventuali ammende;

9) direttiva CEE 86/94 del 10 marzo 1986 che stabiliva una nuova deroga dal 31 marzo 1986 al 31 dicembre 1989 per alcuni tipi di tensioattivi non ionici citati nella direttiva 73/404, articolo 2-bis;

10) circolare del Ministro della sanità n. 34 del 12 dicembre 1989 che stabiliva non soggetti alla biodegradabilità quei pro-

dotti che, pur contenendo tensioattivi sono destinati a scopo diverso dalla detergenza;

11) decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 98 di attuazione delle direttive CEE 73/405, 82/242, 82/243 che vieta la produzione, la vendita e l'introduzione sul territorio dello Stato di detersivi con biodegradabilità media dei tensioattivi in essi contenuti inferiore al 90 per cento per tensioattivi cationici e anfoliti e inferiore all'80 per cento per tensioattivi anionici e non ionici;

12) decreto del Ministero della sanità del 25 giugno 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168, del 18 luglio 1992), che tenuto conto delle precedenti leggi e direttive CEE stabilisce che la percentuale di biodegradabilità per ogni tipo di tensioattivi anionici e non ionici non deve essere inferiore al 90 per cento; vengono nuovamente ribaditi i metodi di analisi per tensioattivi anionici e non ionici.

Come si può constatare nella sopraccitata normativa in materia, il problema della biodegradabilità è trattato in modo confuso, mal articolato, contraddittorio e incompleto. La biodegradabilità è ristretta unicamente al settore dei detersivi ad uso domestico, settore nel quale i tensioattivi che determinano la biodegradabilità dei prodotti sono contenuti in quantità minima in confronto ad altri componenti non soggetti alla suddetta normativa mentre i tensioattivi impiegati in altri settori sono esclusi da tale normativa.

La legge sulla biodegradabilità dei detersivi sintetici deve essere trasformata in

legge sulla biodegradabilità dei tensioattivi che sono i veri componenti che determinano la biodegradabilità stessa.

Il presente disegno di legge vuol portare a compimento l'apparato normativo in materia, la cui vicenda iniziata nel 1971, non è stata a tutt'oggi completata in quanto, fra l'altro, mancano i metodi di analisi per stabilire la biodegradabilità dei tensioattivi cationici e anfoliti.

In Commissione è stato approvato il disegno di legge con i seguenti emendamenti.

*Art. 1.* - Adeguamento alle direttive CEE in merito alla percentuale di biodegradabilità dei vari tipi di tensioattivi. Si debbono anche tenere presenti i tempi di degradabilità comparati ai tensioattivi dalle medesime caratteristiche applicative.

*Art. 2.* - Spostamento dal 31 dicembre 1995 al 31 dicembre 1996 della data per determinare i metodi di analisi per tensioattivi cationici e anfoliti. Tali metodi dovranno essere periodicamente aggiornati.

*Art. 3.* - Spostamento dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997 dell'entrata in vigore degli obblighi relativi alla fabbricazione, importazione e commercializzazione di tensioattivi con biodegradabilità inferiore alla normativa. Modifica delle ammende, delle pene e delle sanzioni amministrative.

*Art. 4.* - Restano inalterate le etichettature già disciplinate e si stabiliscono le sanzioni per chi non si adegui alle disposizioni in merito alle etichettature.

*Art. 5.* - Inalterato.

BRAMBILLA, relatore

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: BRICCARELLO)

2 novembre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza parere favorevole, osservando che nella formulazione dell'articolo 2 occorrerebbe tener conto delle competenze spettanti alle regioni.

**PARERE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(GIUSTIZIA)**

(Estensore: **BELLONI**)

5 aprile 1995

La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Tuttavia, con riferimento all'articolo 3 - e, quindi, ai profili sanzionatori - si manifesta l'opportunità di una riformulazione.

In primo luogo, andrebbe chiarito in modo inequivoco che le sanzioni penali di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 sono da irrogarsi congiuntamente e che non vengono comminate dal legislatore ponendole in alternativa fra loro.

In secondo luogo, la sanzione amministrativa, di cui al punto *c)*, andrebbe comminata con un'entità predeterminata nel minimo e nel massimo, ferma restando l'esperibilità dell'azione per danno ingiunto e l'applicabilità della normativa generale in tema di inquinamento delle acque.

In terzo luogo, si auspica l'introduzione della sanzione accessoria della pubblicazione della condanna in almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BRAMBILLA ED ALTRI

## Art. 1.

1. Per la protezione delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento di tensioattivi si stabilisce che i tensioattivi anionici, non ionici, cationici e anfoliti, unici componenti che determinano la biodegradabilità dei prodotti che li contengono, devono avere una biodegradabilità non inferiore al 90 per cento.

## Art. 2.

1. Entro il 31 dicembre 1995, il Ministro dell'ambiente, con decreto adottato di concerto con il Ministro della sanità, determina i criteri ed i metodi di analisi per stabilire la biodegradabilità dei tensioattivi cationici e anfoliti, ed individua gli enti e gli organismi, pubblici o privati a cui affidare i relativi controlli.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

1. **Al fine di assicurare la protezione** delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento di tensioattivi:

**a) i tensioattivi anionici e non ionici devono avere entro il 31 dicembre 1997 una biodegradabilità non inferiore all'80 per cento, tenendo presenti anche i tempi di degradabilità comparati a tensioattivi dalle medesime caratteristiche applicative;**

**b) i tensioattivi cationici e anfoliti devono avere entro il 31 dicembre 1997 una biodegradabilità non inferiore al 90 per cento, tenendo presenti anche i tempi di degradabilità comparati a tensioattivi dalle medesime caratteristiche applicative.**

## Art. 2.

1. Entro il 31 dicembre 1996, il Ministro dell'ambiente, con decreto adottato di concerto con il Ministro della sanità, **tenuto conto della normativa delle Comunità Europee**, determina i criteri ed i metodi di analisi per stabilire la biodegradabilità dei tensioattivi cationici e anfoliti, ed individua gli enti e gli organismi, pubblici o privati a cui affidare i relativi controlli. **Tali criteri e metodi di analisi sono periodicamente aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro della sanità.**

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del disegno di legge)

Art. 3.

1. A partire dal 1° gennaio 1997, non dovranno essere fabbricati, importati e commercializzati i tensioattivi anionici, non ionici, cationici ed anfolti, nonchè i prodotti che li contengono, aventi una biodegradabilità inferiore al 90 per cento.

2. I contravventori alla disposizione di cui al comma 1 sono puniti con:

- a) l'arresto da uno a tre anni;
- b) il pagamento di un'ammenda da lire 5 milioni a lire 20 milioni;
- c) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al costo complessivo dell'intervento di bonifica diretta che le quantità di prodotti non rispondenti alle disposizioni della presente legge fabbricate, importate e commercializzate annualmente hanno reso necessario per l'inquinamento da esse prodotto nel territorio e nelle acque di superficie e sotterranee.

Art. 4.

1. I prodotti con contenuto di tensioattivi, all'atto della commercializzazione, de-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

1. A partire dal 31 dicembre 1997, non dovranno essere fabbricati, importati, commercializzati o comunque detenuti i tensioattivi anionici e non ionici aventi una biodegradabilità inferiore all'80 per cento.

2. A partire dal 31 dicembre 1997, non dovranno essere fabbricati, importati, commercializzati o comunque detenuti i tensioattivi cationici ed anfolti aventi una biodegradabilità inferiore al 90 per cento.

3. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con:

- a) l'ammenda da lire 5 milioni a lire 20 milioni;
- b) l'arresto da uno a tre anni, nei casi di particolare gravità.

4. Ferma restando l'applicabilità delle norme sul risarcimento del danno e di quelle sulla tutela della acque dall'inquinamento, si applica in ogni caso, a carico dei contravventori alle norme di cui ai commi 1 e 2, la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al tre per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa od ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla contestazione o notificazione di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Si applica in ogni caso, ai contravventori alle norme di cui ai commi 1 e 2, la sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza penale di condanna su un quotidiano avente diffusione nazionale.

Art. 4.

1. I tensioattivi, all'atto della commercializzazione, devono riportare sul confeziona-



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del disegno di legge)

vono riportare sul confezionamento un'etichetta che indichi a caratteri leggibili ed indelebili gli estremi idonei all'individuazione del produttore e dell'importatore, nonché la percentuale di biodegradabilità e la categoria dei tensioattivi **contenuti nel prodotto stesso.**

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore dopo sei mesi dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

mento un'etichetta che indichi a caratteri leggibili ed indelebili gli estremi idonei all'individuazione del produttore e dell'importatore, nonché la percentuale di biodegradabilità e la categoria dei tensioattivi.

2. Ai prodotti ed alle confezioni la cui etichettatura è già disciplinata, con specifico riferimento alla biodegradabilità, da norme comunitarie si applicano queste ultime e non le disposizioni di cui al comma 1.

3. I contravventori alle disposizioni di cui al presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 4 milioni a lire 15 milioni. Nei casi più gravi, o in ipotesi di recidiva, si applica la pena dell'arresto da un mese ad un anno. È sempre disposta la confisca dei prodotti privi dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 5.

*Identico.*

